



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO
38040 - P.zza Castello, 1

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE E LA TINTEGGIATURA DI FACCIATE DI EDIFICI SITI NEL CENTRO STORICO DI FORNACE.

ART. 1

La Giunta Comunale è autorizzata a concedere contributi per la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici siti nel centro storico nei limiti della disponibilità dell'apposito stanziamento previsto in bilancio con le modalità di seguito indicate.

ART. 2

Delimitazione della zona dell'abitato all'interno della quale e' limitata la concessione di contributi.

La zona dell'abitato alla quale è limitata la concessione dei contributi è quella del centro storico individuato con apposita simbologia del Piano Regolatore.

ART. 3

Beneficiari - Interventi ammessi a contributo.

Possono beneficiare dei contributi tutti i proprietari degli edifici compresi nella zona di cui all'art. 2, purché l'intervento riguardi almeno un'intera facciata di un edificio e purché per i lavori ammessi a contributo non siano concessi benefici da parte di altri Enti.

Sono ammessi a contributo solo i lavori previsti su facciate prospicienti spazi pubblici.

ART. 4

Misure del contributo.

La misura dei contributi è determinata come segue:

1. per interventi consistenti essenzialmente nella sola tinteggiatura: lire 12.000.= il mq.;
2. per interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendono necessari anche consistenti lavori d'altro tipo, quali: rifacimento o consolidamento parziale o totale dell'intonaco, sostituzione o sistemazione di ante oscuranti o poggiali in legno, pulizia e/o restauro di elementi in pietra, restauro di decorazioni e simili: 50% della spesa ritenuta ammissibile con un massimo di lire 20.000.= il mq.
3. Nel caso di pitture di pregio il contributo è pari al 50% della spesa, determinato con apposito preventivo da parte delle ditte specializzate;

Gli importi di lire 12.000.= e di lire 20.000.= sopra indicati potranno venir aumentati con deliberazione della Giunta Comunale in misura pari all'aumento dell'indice dei costi di costruzione di un edificio residenziale della Provincia,

ART. 5

Priorità nella concessione dei contributi.

I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti elementi, ad ognuno dei quali va attribuita pari importanza:

1. Centralità dell'edificio rispetto alla zona cui è limitata la concessione dei contributi ed importanza della Via o Piazza su cui è prospiciente;
2. importanza dell'edificio, determinata sia con riguardo alle dimensioni che al valore storico - architettonico definito dal P.R.G. vigente,
3. stato di degrado della facciata dell'edificio;
4. grado di utilizzazione dell'edificio (vanno prioritariamente incentivati gli interventi su edifici utilizzati).

ART. 6

Termini e modalità di presentazione delle domande.

Le istanze per la concessione dei contributi devono essere presentate durante il mese di novembre di ogni anno e devono indicare in maniera precisa (anche mediante eventuale allegazione di estratto mappa, disegni o documentazione fotografica) la facciata oggetto dell'intervento e la sua superficie.

Nel caso di interventi di cui al punto 2) e 3) del precedente art. 4, all'istanza dovrà essere allegato un analitico preventivo di spesa.

Le istanze di contributo conservano validità per tre anni, salvo il caso di espressa rinuncia.

ART. 7

Concessione e liquidazione dei contributi.

Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande la giunta Comunale approva la graduatoria, inserendovi anche gli interventi oggetto dell'istanze ancora valide presentate per gli anni precedenti e per i quali non sia stato ancora concesso il contributo, e procede alla concessione dei contributi per gli interventi utilmente classificati.

Per i lavori ammessi a contributi gli interessati dovranno ottenere la necessaria concessione o autorizzazione edilizia entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Tale termine potrà venir eventualmente prorogato a seguito di presentazione di istanza motivata.

Il mancato ottenimento della concessione o autorizzazione entro il termine originario o prorogato sopra indicato comporta la revoca del contributo; i fondi resisi disponibili a seguito di tale revoca possono essere utilizzati per la concessione di contributi per ulteriori interventi inseriti nella graduatoria già approvata.

I lavori dovranno venir ultimati entro i termini di validità dell'autorizzazione/ concessione, fatta salva eventuale proroga a seguito di presentazione di istanza motivata.

La mancata ultimazione di lavori entro il termine originario o prorogato comporta la revoca del contributo.

Il contributo è liquidato dopo l'ultimazione dei lavori, sulla base di dichiarazione dell'interessato di avvenuta effettuazione dell'intervento, nel caso di sola tinteggiatura o di stato finale dei lavori e di dichiarazione della loro regolare esecuzione sottoscritti da professionista abilitato negli altri casi, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Comune.

E' esclusa la concessione di contributi per interventi eseguiti prima della presentazione della domanda.